



ACCORDO PER L'EROGAZIONE DEL "BONUS BOLLETTE" PER L'ANNO 2022

Il giorno 26 ottobre 2022 presso l'Università degli Studi di Milano si riuniscono in modalità telematica la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale;

VISTO il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come aggiornato dalle leggi 28 dicembre 2015, n. 208 e 11 dicembre 2016, n. 232, e in particolare l'art. 51, comma 3;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19.04.2018, e in particolare l'art. 42, comma 3, *lett. h*, che include i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo tra le materie oggetto di contrattazione integrativa, e l'art. 67 che disciplina la concessione da parte delle Università di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti in sede di contrattazione integrativa;

VISTO l'accordo per l'aggiornamento delle politiche di People Care di Ateneo, sottoscritto in data 29.7.2021;

VISTO il decreto legge 9 agosto 2022 n. 115 recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" che all'art. 12 ha stabilito che "*Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00*".

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione in tempi rapidi a quanto previsto dalla norma sopra richiamata al fine di comprendere le esigenze della popolazione di Ateneo in relazione agli oneri di natura economica delle famiglie del personale e, nello specifico, ai rincari dei costi dell'energia e del gas;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla corresponsione del bonus *una tantum* entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferisce, secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

VALUTATA l'opportunità di procedere con le risorse disponibili già individuate nell'ambito delle politiche di People Care dell'Ateneo per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;

CONSIDERATA la particolarità dell'attuale situazione economica a livello nazionale e dell'impatto che i rincari delle tariffe previste per la fornitura dell'energia elettrica e del gas hanno sulla vita dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie;



LE PARTI DEFINISCONO LE SEGUENTI LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DEL "BONUS BOLLETTE" PER L'ANNO 2022

- il contributo è destinato al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonché al personale collaboratore esperto linguistico in costanza di rapporto di lavoro con l'Ateneo al momento della presentazione della domanda di erogazione del bonus in oggetto;
- lo stanziamento, in coerenza con i vincoli finanziari derivanti dalle disposizioni legislative e dal CCNL vigente e nell'ambito delle risorse disponibili per le iniziative di People Care, di una quota parte di risorse per l'anno 2022 per il finanziamento dell'azione finalizzata al rimborso delle spese sostenute nell'anno 2022 dai/dalle dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche (bollette) del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- il rimborso, erogato sul cedolino stipendiale del mese di dicembre 2022, verrà riconosciuto per le spese sostenute dal/dalla dipendente nell'anno 2022 e attestate attraverso la presentazione di validi giustificativi di spesa, quali le bollette e le ricevute di pagamento, queste ultime necessariamente intestate al/alla richiedente;
- l'importo del contributo erogabile è definito nella misura massima di 200 euro per dipendente richiedente;
- la quota erogata non potrà essere superiore alla spesa sostenuta dal/dalla dipendente e attestata dai giustificativi di spesa presentati.

Per la Parte Pubblica:

Prof. Elio Franzini
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Milano

Dott. Roberto Bruno Conte
Direttore Generale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Per le Organizzazioni Sindacali:

FLC CGIL

Sara Carrapa

CISL FSUR

Angela Gambirasio

Federazione UIL SCUOLA RUA

Nadia Liistro

SNALS-CONFSAL

Ernesto Gandini

Per la R.S.U.:
